

Allegato alla det. n. 51/SG DEL 25/5/2020

Convenzione per prestazioni sanitarie presso terzi

CIG N.ZC82D02199

Tra

Fondazione Poliambulanza - Istituto Ospedaliero con sede in Brescia, Via Bissolati n° 57, C.F. 98120050178 e Partita IVA 02663120984 (di seguito "**Poliambulanza**"), nella persona del suo Direttore Generale Dott. Alessandro Triboldi

e

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA con sede in Brescia, Via Einaudi, 23 - CF 80013870177 in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/08/1964, che agisce nel presente atto quale dirigente dell'area amministrativa e rappresentante negoziale in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio di Brescia (di seguito anche "**Azienda**")

Si conviene e si stipula la seguente convenzione:

1 Prestazioni sanitarie oggetto della Convenzione

Su indicazione dell'Azienda, Poliambulanza si impegna ad effettuare test sierologici per dosaggio AC anti Covid-19 - IgG e, nei casi indicati dalla normativa vigente, tamponi naso-faringei a favore dei dipendenti e soci della Azienda, che volontariamente hanno

manifestato il loro consenso, secondo le modalità di seguito specificate.

2 Beneficiari della Convenzione - Potranno beneficiare della Convenzione i dipendenti indicati dall'Azienda.

3 Modalità delle prestazioni - L'Azienda acquisirà preventivamente l'esecuzione degli esami, il consenso scritto da parte dei lavoratori utilizzando l'apposita informativa (allegato nr.1) che varrà come autorizzazione alla trasmissione dei referti clinici da parte del personale di Poliambulanza a Paola Materzanini (Medico competente), in forma cartacea o tramite posta elettronica e comunicherà a Poliambulanza, nei giorni antecedenti il prelievo, l'elenco dei collaboratori da sottoporre all'esame (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale). Poliambulanza organizzerà, con personale sanitario infermieristico, l'effettuazione dei prelievi ematici presso la sede dell'Azienda secondo i tempi individuati sulla base delle presenze e dei turni del personale. Nella fattispecie: entro fine maggio (30 persone), entro fine giugno (50 persone) ed entro fine luglio 2020 le restanti 63. Sulla base degli esiti dei test sierologici, d'intesa con il Medico Competente e secondo le modalità previste dalla Deliberazione di Regione Lombardia Nr. 3131 del 12.05.2020, potranno essere eseguiti tamponi naso-faringei a soggetti

individuati dal Medico Competente. Saranno a cura di Poliambulanza le comunicazioni da effettuare agli organi preposti (ATS, Regione Lombardia) circa gli esiti degli esami diagnostici effettuati.

4 Accettazione servizio presso l'Azienda - È indispensabile, per effettuare il prelievo, che i beneficiari si presentino con un documento di identità o badge aziendale con fotografia ai fini della corretta identificazione del paziente da effettuarsi da parte del personale infermieristico e informativa privacy firmata, pena la non effettuazione del test richiesto. L'Azienda solleva Poliambulanza da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto del presente impegno.

5 Valorizzazione, fatturazione, pagamento delle prestazioni

TEST SIEROLOGICO SARS-CoV-2 IgG Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, l'azienda corrisponderà a Poliambulanza la tariffa di Euro 30,00 (Iva esente) cad. test, comprensiva di predisposizione ed etichettatura provette, analisi e referto riservato al medico del lavoro trasmesso secondo gli accordi. Per il prelievo ematico presso la sede aziendale da parte di personale infermieristico verrà addebitata la tariffa di Euro 3,00 (Iva esente) cad. test.

TAMPONI NASOFARINGEI

Qualora il Medico competente, sulla base della positività del test, richieda l'effettuazione di tamponi nasofaringei secondo le disposizioni previste da Regione Lombardia, viene concordata la tariffa di Euro 70,00 (Iva esente) cad. tampone, comprensiva di materiale, tampone, prelievo naso-faringeo, referto riservato trasmesso secondo gli accordi. La modalità di esecuzione dei tamponi verrà concordata tra le parti successivamente e sarà effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del referto. A prestazioni ultimate verrà emessa un'unica fattura, comprensiva di marca da bollo, intestata a: Camera di Commercio di Brescia, Via Einaudi, 23 - CF 80013870177 - PIVA 00859790172 - Codice Identificativo SDI (fatturazione elettronica): HCZBEG - CIG N.ZC82D02199Il pagamento viene concordato con bonifico bancario a 60 gg drf da appoggiare sulle coordinate bancarie riportate sulla fattura stessa.

6 Esenzione IVA - Le prestazioni oggetto del presente contratto sono da considerarsi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 622/72 e successive modifiche e integrazioni.

7 Validità e risoluzione - La presente convenzione entra in vigore dall'ultima data di firma e avrà validità fino al 31.12.2020. Poliambulanza si riserva

il diritto di modificare in ogni momento i valori del tariffario dandone adeguata informazione tramite invio di listini aggiornati, indicazione della decorrenza di applicazione e comunque entro i tempi utili a frapporre eventuale disdetta. In caso di risoluzione, Poliambulanza avrà comunque diritto al compenso relativo al lavoro eseguito fino alla data di comunicazione della risoluzione.

8 DLGS 231/2001 - Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 ed il Codice Etico e clausola risolutiva - L'Azienda dichiara di aver preso visione sul sito www.poliambulanza.it, nella sezione specifica e di accettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed il Codice Etico e Comportamentale di Fondazione Poliambulanza. Si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale e ad eventuali suoi collaboratori, le disposizioni, le procedure ed i principi ivi contenuti e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda manleva fin d'ora Fondazione Poliambulanza per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Azienda o di suoi eventuali collaboratori. È

facoltà di Fondazione Poliambulanza risolvere il contratto in caso di violazione dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico nonché in caso di realizzazione da parte dell'azienda o di eventuali suoi collaboratori di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo Fondazione Poliambulanza sia venuta a conoscenza. La comunicazione di risoluzione verrà inviata a mezzo raccomandata a.r. o PEC e la risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. In tale caso, Fondazione Poliambulanza potrà agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

9 Privacy - Le Parti si obbligano ad espletare il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente contratto nel rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs 101/2018. Prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Capo III del GDPR. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale instaurando. Ai sensi dell'art. 37 del GDPR si dà atto che

Fondazione Poliambulanza ha nominato un Data Protection Officer (DPO), contattabile all'indirizzo email: privacy@poliambulanza.it. L'Azienda, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza Poliambulanza alla trasmissione dei referti clinici dei dipendenti alla stessa Azienda, in busta chiusa o tramite posta elettronica all'indirizzo del Medico competente.

10 Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

Poliambulanza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Poliambulanza si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

11 Controversie - Le parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Brescia.

12 Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La

Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente. In caso di mancato versamento da parte del fornitore, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26/4/86 n. 131, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Brescia, _____

**CAMERA DI COMMERCIO DI
BRESCIA**

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

FONDAZIONE POLIAMBULANZA

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro
Triboldi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale